

## La patente a punti

*Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005*

Di Lidiano Balocchi

La legge 1.8.2003 n. 214, istituendo la *Patente a Punti* in via definitiva, modifica ed integra l'art. 126 del Codice della Strada (d.lgvo 285/1992) con l'aggiunta di un art. 126 bis. Tale articolo per intero dettaglia il sistema *Patente a Punti*. Vale a dire, dopo aver assegnato un valore di 20 punti ad ogni licenza di guida rilasciata, questi vengono decurtati in proporzione e man mano che l'intestatario commette determinati illeciti sanzionati dal Codice della Strada, fino ad azzerare la validità della stessa licenza. Però, mentre la prima stesura istitutiva prevedeva la decurtazione per le violazioni immediatamente contestate, la definitiva estende tale decurtazione (ove prevista) anche alle violazioni notificate in secondo tempo, addossandole al proprietario del veicolo individuato. Infatti il comma 2 dell'articolo in parola dispone: *nel caso di mancata identificazione di questi* (del conducente, ndr), *la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi...* il vero conducente.

Questo comma, unito al sistema dei punti, ha instillato un *regime di terrore* sui conducenti - peraltro efficace, visto l'abbattimento immediato e reale degli incidenti stradali con un calo di morti e feriti rispettivamente del 17,38% e del 19,44% -.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 - 24 gennaio 2005, dichiara parzialmente illegittimo lo stesso comma 2, eliminando la possibilità di decurtare punti nei confronti dell'obbligato in solido a cui il verbale è notificato quando non viene identificato il conducente. La sentenza ha fatto chiasso e forse creato un po' di malumore tra le forze dell'ordine ed i "legalisti ad ogni costo", quasi si temesse l'annullamento dei benefici apportati fin qui nel sistema circolazione stradale dall'istituzione della cd *Patente a Punti*.

Il timore paventato non ha motivo di esistere, anzi ha riattivato un minimo di garanzia in più per chi soccombe alla legge.

In verità la *Patente a Punti* in diverse occasioni rasenta e mette in discussione il principio di ragionevolezza. Per esempio: per l'inosservanza di alcune norme dell'art. 158 del Codice era già prevista la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, perché aggiungere un'altra sanzione accessoria con la decurtazione di due punti sulla patente? Non era abbastanza drastica e deterrente la prima o si deve sopperire alla difficoltà di attuarla da parte della pubblica amministrazione con la seconda? Così il caso della mancata contestazione immediata - vista l'incertezza circa l'autore della violazione - ha portato il Giudice di Pace di Carrara a sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale (artt.3, 24, 25 Costituzione) proprio in riferimento alla parte della norma dove è scritto: *la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo*. In parole povere il Giudice afferma: va bene il principio della solidarietà passiva (legge 689/1981) tra conducente e proprietario del veicolo individuato quale mezzo per l'infrazione della disposizione, ma da qui a passare ad una "responsabilità oggettiva", per cui vengono messe in gioco qualità morali personali senza riscontro certo, non è da condividere. Tantomeno se pensiamo che la mancata contestazione immediata costringe il conducente-proprietario ad autodenunciarsi. *Il nostro ordinamento non può prevedere di essere costretti ad agire contro se stessi*. Non ultimo, aggiungiamo noi, la norma ha implicita una disparità di trattamento tra un proprietario patentato ed uno no: a quest'ultimo i punti nessuno glieli può togliere.

Così - dicevamo - bene ha agito la Suprema Corte nella sentenza del 12 - 24 gennaio 2005 n. 27 dichiarando la parziale illegittimità del comma 2 dell'art. 126 bis del Codice della Strada.

Parziale perché resta fermo per il proprietario l'obbligo di comunicare *entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione*.

La sentenza non porta danno al sistema *patente a punti* nel suo complesso, né è così preoccupante; invece porta più giustizia, perché non bisogna escludere che può essere vero l'aver dimenticato a chi fu affidato un veicolo alcuni mesi indietro.

La Corte stessa, a corollario della sua decisione, ha ritenuto aggiungere che *l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.* Poi con un'importante disquisizione, addossa una *responsabilità dolosa* a chi non si presenta a fornire i dati personali e della patente del conducente ed una *responsabilità colposa* a colui che, pur presentandosi, dichiara di non ricordare chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione addebitata.

Insomma, qualora il proprietario non adempia all'ultima parte del comma 2 art. 126 bis - non comunicando generalità e patente del conducente -, non è che la passa liscia. Anzi scatta a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180 comma 8 del Codice, che determina il pagamento di una somma da 357 a 1433 euro. Qui trova spiegazione la differenza tra la responsabilità *colposa* e quella *dolosa*, perché a chi si presenta viene notificata la sanzione al minimo edittale di euro 357, mentre a chi si sottrae verrà notificata la sanzione non conciliata di euro 714, il doppio.

La cosa non è di poco conto, dato che il valore della sanzione è superiore a quello calcolato per pagare un corso valido a recuperare i punti detratti su una patente o alla *revisione* (= ripetizione degli esami) di questa.

Insomma rimarrà sempre possibile e conveniente addossare alla nonna appatentata la birichina scorribanda del nipote colpevolmente emulo di Schumacher o per altre violazioni.

Per gli addetti ai lavori, mentre stendiamo queste righe, è già in vigore la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma 4 febbraio 2005, esplicativa degli effetti e dell'applicazione della sentenza.